

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

PRIMA SEZIONE CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Donatella Galterio ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 78348/2013 promossa da:

TRA

GI.MA. con il patrocinio dell'avv.to SE.GI., con elezione di domicilio in Roma, PIAZZA (...) 00195 ROMA presso lo studio del difensore come da procura in atti:

PARTE ATTRICE/OPPONENTE

E

CR.CO., con il patrocinio dell'avv.to CO.FR. (...), con elezione di domicilio in Roma VIALE (...) 00197 ROMA presso lo studio del difensore come da procura in atti;

PARTE CONVENUTA/OPPOSTA

OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo.

CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del l'11.2.2016

Parte attrice/opponente:

Voglia il Giudice adito, ogni contrario istanza ed eccezione disattesa, in via pregiudiziale, accertare e dichiarare l'inammissibilità e l'improcedibilità di ogni domanda riconvenzionale e in subordine accertarne l'infondatezza; nel merito. accertata e dichiarata la carenza ex artt. 633 e ss. dei requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità del decreto ingiunto, accertare che nulla è dovuto da parte del concludente a favore dell'odierna opposta per i titoli dedotti nel ricorso introduttivo del presente procedimento e per l'effetto revocare il decreto opposto e rigettare ogni e qualunque domanda di accertamento e condanna avversaria dichiarando che nulla è dovuto da parte del concludente a favore dell'odierna opposta per i titoli dedotti nel ricorso introduttivo del presente proccdimto; condannarsi in via accessoria la controparte a corrispondere a titolo di ripetizione di indebito ogni somma che il concludente avrà versato in ottemperanza del decreto opposto, con vittoria di spese di lite da distrarsi a favore dello scrivente avvocato che se ne dichiara antistatario";

Parte convenuta/opposta:

In via principale e nel merito: rigettare tutte le domande ed eccezioni rassegnate dal Ma. perché infondate in fatto che in diritto con conseguente conferma in foto del decreto ingiuntivo n. (...);

Nel merito in via subordinata: condannare il Sig. Ma.Gi. al pagamento in favore della Sig.ra Co. della residua somma di Euro 5807,88 (quale somma non soggetta a copertura assicurativa); In ogni caso in via riconvenzionale: condannare il Ma.Gi. al pagamento in favore della Sig.ra Co. della somma complessiva di Euro 5.033,56 quale rimborso del pagamento dei premi assicurativi corrisposti dalla convenuta opposta nell'esclusivo interesse della figlia Fl. per gli anni 2011, 2012, 2013, 2014. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di lite.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Il provvedimento monitorio emesso nei confronti dell'odierno opponente, marito divorziato di Cr.Co., ha ad oggetto la somma di Euro 19.000.00. oltre interessi e spese legali che quest'ultima assume dovute a titolo di spese straordinarie poste integralmente a suo carico con la sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio per la figlia Fl., di cui Euro 15.842 per spese mediche oltre interessi maturati a far data dal 28.10.2011, Euro 1.344,00 per le rate della scuola di inglese oltre interessi maturati a far data dal 30.1.2012 ed Euro 262 per libri oltre interessi maturati a far data 19.10.2012.

L'attore ha contestato l'esigibilità del credito eccependo che nessuna delle spese in questione era stata concordata e che comunque godendo la figlia di una polizza sanitaria avente un massimale di Euro 520.000 le era già stata rimborsato l'importo dell'80% delle spese sostenute onde non poteva essere preteso da parte propria un pagamento che sarebbe stato duplicazione di quello già ricevuto ed infine che nulla era dal medesimo dovuto neppure in relazione al residuo 20% concernendo l'obbligo a suo carico esclusivamente il 100% delle spese mediche relative alle prestazioni offerte dal Servizio Sanitario Nazionale, laddove le spese mediche oggetto della richiesta di rimborso afferivano a prestazioni rese da strutture sanitarie private.

A fronte delle suddette eccezioni la convenuta ha replicato contestando ogni assunto e sostenendo in relazione alla polizza assicurativa che era stata lei e non già l'ex marito a stipularla, costretta dai ripetuti inadempimenti di quest'ultimo, corrispondendo all'assicurazione un premio per gli anni 2011 - 2014 di Euro 5.033.56 del quale ha chiesto in via riconvenzionale il rimborso alla controparte.

Tale essendo il thema disputandum deve essere in via preliminare dichiarata l'inammissibilità della domanda riconvenzionale, in conformità al costante orientamento della Corte Suprema secondo cui, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo solo l'opponente, sostanzialmente convenuto, può proporre domande riconvenzionali, mentre l'opposto, sostanzialmente attore, non può proporre domande diverse da quelle fatte valere con il ricorso per ingiunzione venendosi ad instaurare un ordinario giudizio di cognizione sulla domanda fatta valere mediante il decreto, nel quale l'opposto e l'opponente hanno la posizione sostanziale rispettivamente di attore e convenuto (cfr. Cass. 13086/2007 c 7571/2006).

E' evidente infatti che la domanda suddetta svolta in comparsa di risposta dall'opposta si configuri a tutti gli effetti come "nuova" avendo ad oggetto un petitum che esula dalle spese straordinarie già azionate in via monitoria ed essendo fondata su una causa petendi, costituita dal contratto di assicurazione, del tutto diversa da quello posto a fondamento della stessa ingiunzione.

Quanto alla pretesa azionata in via monitoria occorre muovere dalla disposizione contenuta nella sentenza di divorzio che pone a carico del signor Ma. "la contribuzione per intero alle spese straordinarie (non coperte dai S.S.N.) e scolastiche, ivi comprese tasse di iscrizione, rette, libri di testo, viaggi culturali, questi ultimi se previamente concordati" (cfr. sentenza della Corte d'Appello di Roma in data 11/17.5.2006), la cui chiave di lettura non può prescindere dalla statuizione, già

disposta in primo grado, relativa all'affido dell'allora minore Fl. in favore esclusivo della madre. Dal momento che l'affido monogenitoriale consente al solo affidatario l'esercizio della responsabilità (allora potestà) genitoriale sulle questioni maggiormente rilevanti concernenti la salute, l'educazione e l'istruzione della prole, nelle quali sostanzialmente si inscrivono le spese straordinarie, ne consegue che le decisioni concernenti queste ultime, all'assunzione delle quali non è previsto alcun coinvolgimento sul piano decisionale del genitore non affidatario, implicano l'esclusiva facoltà di scelta, sia in punto di anche di quantum, ove non sia previsti la previa concertazione tra i coniugi, in capo al solo genitore affidatario. Ciò chiarito ne consegue che nella fattispecie in esame la facoltà decisionale del padre concernesse le sole spese afferenti i "viaggi culturali" essendo escluse dalla previa concertazione le spese mediche non coperte dal S.S.N., rientrando invece queste ultime, ovverosia quelle coperte dal S.S.N. (quali i tiket), necessariamente nel mantenimento ordinario (non essendo logicamente ipotizzabile attribuire all'onere le spese già coperte dallo Stato), e le spese strettamente scolastiche, ovverosia relative ad iscrizioni, rette (nell'ipotesi di scuole private) e libri di testo: è infatti inequivoco che alla madre sia stata rimessa in via esclusiva la scelta in ordine all'effettuazione di esborsi straordinari di natura medica e scolastica per la figlia, ancorché imprevedibili nell'an e nel quantum, quali evidentemente sono state ritenute quelli non coperti dal S.S.N. e quelle concernenti l'istruzione strettamente scolastica.

Discende da tale interpretazione che il padre sia tenuto, per quanto attiene alle spese mediche di cui al decreto ingiuntivo, a rifonderle integralmente all'opposta, non potendo egli trincerarsi dietro l'esistenza di una polizza assicurativa che essendo stata negoziata e pagata esclusivamente dalla signora Co., senza alcuna contribuzione da parte del marito, non può tradursi in un beneficio a favore di quest'ultimo, tale da dispensarlo da ogni obbligo che invece era stato posto dal giudice del divorzio a suo carico esclusivo. Conseguentemente del tulio privo di rilievo è l'accertamento relativo alle somme rimborsate dall'assicurazione all'opposta che ha inteso con la negoziazione della relativa polizza premunirsi, nella certezza di non essere economicamente in grado di assumere su di sé il carico di anticipazioni certamente onerose, quali si sono rivelate nella specie quelle per gli interventi chirurgici subiti dalla figlia a seguito del rovinoso incidente stradale di cui è stata vittima, da eventuali inadempimenti dell'obbligato.

Né alcun fondamento riveste la circostanza che le spese in questione attenessero a prestazioni che avrebbero potuto essere fruite gratuitamente attraverso il S.S.N., tenuto conto che alla signora Co. è stata conferita dalla sentenza Corte d'Appello piena discrezionalità nella scelta fra il servizio pubblico o privato, senza alcun obbligo di concertazione con il marito e che ogni dissenso al riguardo - quale l'eventuale sproporzione dei possibili costi alle risorse della famiglia, tale da imporre il proprio consenso preventivo, lamentata nel presente giudizio - avrebbe dovuto essere fatto valere dal signor Ma. esclusivamente impugnando la suddetta pronuncia.

Diversa è invece la natura della spesa di Lire 1.344, relativa come emerge dallo stesso ricorso per decreto ingiuntivo e dalle quietanze allegate, ad un corso di lingua inglese effettuato presso l'istituto privato "...": lungi dal costituire una spesa scolastica, il corso privato frequentato da Fl. al di fuori dell'istituto scolastico di appartenenza si iscrive nel novero delle spese straordinarie di altra natura (trattasi invero di spese c.d. "parascolastiche") che non essendo state regolate dal giudice del divorzio devono ritenersi comprese nell'assegno di mantenimento ordinario e che quindi, ove non sostenibili dalla madre in via esclusiva, avrebbero necessariamente richiesto un esplicito assenso dell'ex marito sia sulla scelta che sulla suddivisione ovvero sull'assunzione integrale da parte di costui del relativo esborso.

Dal momento che nulla è stato dedotto, né tantomeno nessuna prova è stata offerta in ordine ad un preventivo accordo dell'odierno opponente, la suddetta spesa non può essere posta a suo carico.

In conclusione dovendosi scomputare dalle somme richieste con il ricorso monitorio, pari a complessivi Lire 17.449,36, l'importo di Euro 1344 relativo al corso di inglese (nessuna contestazione specifica essendo stata svolta dall'opponente per la voce relativa ai libri), il signor Ma. deve essere condannato a rifondere alla ex - moglie a titolo di spese mediche e scolastiche da quest'ultima sostenute a far data rispettivamente dal 28.10.2011 e dal 19.12.2012 la complessiva somma di Euro 16.105,55. Deve pertanto revocarsi il decreto ingiuntivo opposto, ma al contempo condannarsi l'opponente al pagamento della somma suddetta, oltre agli interessi legali dalla domanda al saldo.

L'esito della controversia impone di porre a carico dell'attore i 2/3 delle spese di lite, restando il restante terzo compensato fra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:

1. - dichiara inammissibile la domanda di pagamento della somma di Euro 5.033,56 svolta dall'opposta nei confronti dell'opponente;
2. - revoca il decreto ingiuntivo opposto;
3. - condanna la parte opponente al pagamento in favore dell'opposta della somma di Euro 16.105,55, oltre agli interessi legali dalla domanda al saldo;
4. - condanna la parte opponente al rimborso, in favore della parte opposta, dei 2/3 delle spese sostenute per questo giudizio, liquidate per l'intero in complessivi Euro 3.715 a titolo di compensi legali, oltre accessori come per legge, dichiarandosi il restante terzo compensato fra le parti.

Così deciso in Roma il 21 giugno 2016.

Depositata in Cancelleria il 21 giugno 2016.